

Legge regionale 27 maggio 1974, n.21

Accensione di un mutuo per l'acquisto attrezzature tecnico-scientifiche per la rilevazione dell'inquinamento ambientale ed il controllo igienico-sanitario degli alimenti e delle acque minerali.

ARTICOLO 1

(Finalita')

Al fine di poter sviluppare un'efficace azione di prevenzione primaria nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ed assicurare altresì una migliore attività di controllo igienico - sanitario e merceologico nel settore alimentare e delle acque minerali, la Regione provvede all'acquisto di attrezzature tecnico - scientifiche e di impianti per la rilevazione ed il controllo dell'inquinamento ambientale.

Le attrezzature e gli impianti di cui al comma precedente saranno affidati in uso ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi della Toscana.

La Giunta regionale provvederà, secondo le procedure di legge e previa deliberazione del Consiglio regionale, ove occorra, ai sensi dell'art. 1, lett. c) delle norme transitorie dello Statuto, all'acquisto della strumentazione; attenendosi alle caratteristiche generali, al tipo ed alla quantità che saranno determinati dal Consiglio regionale con successivo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 2

(Autorizzazione alla Giunta regionale per la contrazione di un mutuo)

Per il finanziamento necessario all'acquisto delle attrezzature di cui all'art. 1 della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca Nazionale del Lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, Tesorieri Regionali, un mutuo di L. 800.000.000.

Il mutuo sarà costituito da due quote uguali da somministrarsi dalle sezioni di cui al precedente comma e verrà ammortizzato in 35 anni a decorrere dal 1 maggio 1974.

Il tasso effettivo per il mutuo di cui sopra non dovrà essere superiore al 7,50%. Nessuna variazione del tasso medesimo sarà ammessa durante l'intero periodo di ammortamento.

Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese necessarie per il suo perfezionamento faranno carico

all'amministrazione regionale.

ARTICOLO 3

(Limiti delle rate di ammortamento e garanzie per la contrazione del mutuo)

Le rate di ammortamento del mutuo, di cui all'art. 2, per capitali ed interessi, trovano capienza, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nei limiti del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione.

Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui sarà garantito dalla Regione mediante la iscrizione nei propri bilanci delle somme occorrenti al servizio del mutuo stesso per il rimborso del capitale per interessi ed accessori negli importi indicati nel successivo articolo 5.

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, darà inoltre incarico irrevocabilmente all'attuale Tesoriere, per il periodo della sua gestione ed a ciascun Tesoriere pro-tempore, singolo od associato, per tutta la residua durata dell'ammortamento del mutuo, la quota delle entrate tributarie di competenza della Regione o del "fondo comune" di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, occorrente al versamento a favore dell'Istituto mutuante delle rate semestrali comprensive del rimborso del capitale, dell'interesse e degli accessori del mutuo alle stabilite scadenze, che si intende pertanto vincolare alla detta destinazione, con prelazione su ogni altro pagamento, affinché lo stesso Tesoriere (singolo od associato) provveda ai detti pagamenti, autorizzandolo anche e sempre irrevocabilmente ad accantonare sul totale di tutte le entrate riscosse in ogni esercizio finanziario ed in via prioritaria rispetto ad ogni altra disposizione, le somme all'uopo occorrenti.

Per l'accettazione delle obbligazioni poste a suo carico l'attuale Tesoriere interverrà nella stipulazione del contratto di mutuo fra l'Istituto mutuante e l'Amministrazione regionale, la quale ultima resta altresì obbligata ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del mutuo, clausole che impongano ai futuri Tesorieri le medesime obbligazioni di cui sopra.

ARTICOLO 4

(Imputazione delle somme introitate)

L'importo del mutuo di cui all'art. 2 della presente legge sarà introitato al Titolo V, cat. 1a - cap. 06900 "Entrate per contrazione mutui" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1974, e la corrispondente spesa sarà prevista al cap. 27600, che viene istituito con la variazione di cui all'articolo 6 della presente legge.

ARTICOLO 5

(Imputazione delle spese di ammortamento)

Le spese necessarie per il perfezionamento del mutuo faranno carico al cap. 03800 "Spese per contrazione mutui, prestiti obbligazionari e concessione di garanzie fidejussorie" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1974.

La spesa di L. 32.593.164 pari al 50% della rata di ammortamento, sarà imputata, per l'anno 1974, per la quota interessi di L. 30.000.000 al cap. 17800 "Interessi passivi compresi nelle annualità di ammortamento di mutui" e per la quota capitale di L. 2.593.164 al cap. 36400 "Quota capitale per estinzione mutui" del bilancio 1974 che vengono integrati con la variazione di cui all'articolo seguente.

Per l'anno 2009 le spese di cui al comma precedente faranno carico agli stanziamenti degli appositi capitoli del corrispondente bilancio di previsione.

La spesa annua di L. 65.186.328, pari alla rata di ammortamento, graverà sugli stanziamenti dei capitoli che verranno appositamente istituiti nella sezione delle spese correnti, per quanto riguarda gli interessi ed al Titolo III "Spese per rimborso di prestiti", per quanto riguarda le quote capitali, nei bilanci relativi agli anni dal 1975 al 2008.

La maggiore spesa relativa agli anni dal 1975 al 2008, sarà fronteggiata con la maggiore entrata del "fondo comune" di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le spese sopra richiamate sono dichiarate obbligatorie.

ARTICOLO 6

(Variazione agli stati di previsione del bilancio per l'anno 1974)

Sono autorizzate le seguenti variazioni agli stati di previsione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1974:

Entrata

In aumento:

TITOLO V - Entrate provenienti da assunzione di prestiti, di anticipazioni ed ogni altra operazione di credito.

Cat. 1a - Accensione di prestiti.

Cap. 06900

Contrazione di mutui

L. 800.000.000

Spesa

In diminuzione:

TITOLO I - Spese correnti.
Sez. V - Oneri non ripartibili.
Rubrica 6a - Fondo globale.

Cap. 26000

Fondo per il finanziamento di provvedimenti
legislativi in corso di adozione L. 32.593.164

In aumento:

TITOLO I - Spese correnti.
Sez. III - Azione ed interventi in campo sociale.
Rubrica 6a - Interessi passivi.

Cap. 17800

Interessi passivi compresi nelle annualita'
di ammortamento di mutui L. 30.000.000

TITOLO III - Spese per il rimborso di prestiti.
Rubrica 1a - Estinzione dei prestiti.

Cap. 36400

Quota capitale per estinzione mutui L. 2.593.164

Totale in aumento L. 32.593.164

Di nuova istituzione:

TITOLO II - Spese in conto capitale.
Sez. III - Azione ed interventi in campo sociale.

Cap. 27600

Acquisto attrezzature tecnico -
scientifiche da destinarsi in uso ai
laboratori provinciali di igiene e
profilassi L. 800.000.000

Riepilogo

- In diminuzione	L. 32.593.164
- In aumento	L. 32.593.164
- Di nuova istituzione	L. 800.000.000
Differenza	L. 800.000.000